



REGIONE VENETO  
PROVINCIA DI TREVISO  
COMUNE DI LORIA

# PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Aggiornamento elaborati a seguito dei pareri di ARPAV, PROVINCIA DI TREVISO e ULSS 2

ai sensi di

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42

Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11

Delibera della Giunta Regionale 21 Settembre 1993, n. 4313

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Loria, approvato con D.C.C. n. 56 del 28 novembre 2000

ESTREMI DI ADOZIONE / APPROVAZIONE :

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /

## Elaborato **B**

## Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

DATA: 14 settembre 2023

Il tecnico incaricato:

**ING. MASSIMILIANO SCARPA**

Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Via Scaramuzza, 99 - 30174 Venezia Zelarino

Tel./fax 041 546 25 09 - Cell. 328 0353746

Email: m.scarpa@imsprogetti.it

Pec: ing.massimilianoscarpa@pec.it

www.imsprogetti.it

Il Sindaco:

**SIMONE BAGGIO**

Il responsabile del Settore Tecnico  
del Comune di Loria:

**GEOM. FABIO PELLIZZARI**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

ELENCO ELABORATI:

- Elaborato A** - Relazione tecnica
- Elaborato B** - Regolamento per la disciplina delle attività rumorose
- Elaborato C** - Cartografia del Piano di Classificazione Acustica Comunale - Quadro d'Unione in scala 1 : 10.000
- Elaborato D** - Cartografia del Piano di Classificazione Acustica Comunale - BESSICA / LORIA in scala 1 : 5.000
- Elaborato E** - Cartografia del Piano di Classificazione Acustica Comunale - RAMON in scala 1 : 5.000
- Elaborato F** - Cartografia del Piano di Classificazione Acustica Comunale - CASTIONE in scala 1 : 5.000
- Elaborato G** - Inquadramento Cartografico dei punti di rilievo fonometrico in scala 1 : 10.000

**INDICE**

<b>TITOLO I</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>4</b>
Art. 1	Ambito di applicazione	4
Art. 2	Definizioni	5
Art. 3	Limiti di rumore da verificare nei procedimenti amministrativi	10
Art. 4	Classificazione del territorio comunale	12
Art. 5	Valori di attenzione	12
Art. 6	Valori di qualità	13
Art. 7	Impianti a ciclo produttivo continuo	14
Art. 8	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare	14
Art. 9	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario	17
Art. 10	Competenze del Comune	17
Art. 11	Qualifica professionale di Tecnico Competente in acustica ambientale	18
Art. 12	Piano di Classificazione Acustica e coordinamento con gli strumenti urbanistici comunali	19
<b>TITOLO II</b>	<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO</b>	<b>20</b>
<b>CAPO I</b>	<b>DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)</b>	<b>20</b>
Art. 13	Campo di applicazione	20
Art. 14	Modalità di redazione della DPIA	21
Art. 15	Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005	22
Art. 16	DPIA semplificata	23
<b>CAPO II</b>	<b>VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIA)</b>	<b>25</b>
Art. 17	Campo di applicazione	25
Art. 18	Modalità di redazione della VIA	25
<b>CAPO III</b>	<b>VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)</b>	<b>26</b>

Art. 19	Campo di applicazione	26
Art. 20	Modalità di redazione della VPCA	26
Art. 21	VPCA semplificata	27
<b>TITOLO III EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE</b>		<b>28</b>
<b>CAPO I CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI</b>		<b>28</b>
Art. 22	Disposizioni di carattere generale	28
Art. 23	Orari	28
Art. 24	Limiti massimi	29
Art. 25	Attività di escavazione e/o trattamento di inerti	29
Art. 26	Richiesta di autorizzazione in deroga	30
<b>CAPO II MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO</b>		<b>31</b>
Art. 27	Disposizioni di carattere generale	31
Art. 28	Orari	31
Art. 29	Limiti massimi	32
Art. 30	Richiesta di autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni temporanee di iniziativa privata, in luogo pubblico o aperto al pubblico	32
Art. 31	Esenzioni	33
Art. 32	Attività sportive svolte presso impianti fissi	33
<b>TITOLO IV ULTERIORI PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ</b>		<b>35</b>
Art. 33	Norme comportamentali di carattere generale	35
Art. 34	Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo	35
Art. 35	Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande	35
Art. 36	Macchine da giardino	35
Art. 37	Macchinari per attività agricole temporanee o stagionali	36
Art. 38	Pubblicità fonica	36
Art. 39	Emissioni sonore prodotte dai veicoli	36

Art. 40	Dispositivi sonori di allarme	37
Art. 41	Impianti tecnologici	37
Art. 42	Cannoni a onde d'urto per la difesa antigrandine	37
Art. 43	Fuochi d'artificio	37
Art. 44	Attività motoristiche	37
<b>TITOLO V</b>	<b>CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>38</b>
Art. 45	Controlli	38
Art. 46	Sanzioni amministrative	38
<b>TITOLO VI</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>40</b>
Art. 47	Norme transitorie e finali	40

## TITOLO I      PRINCIPI GENERALI

---

### **Art. 1    Ambito di applicazione**

- 1) Il presente Regolamento disciplina le competenze del Comune di Loria in materia di inquinamento acustico, ai sensi dei seguenti atti normativi e delle loro ss.mm.ii.
  - a) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 - "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 125, alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 254 del 30/10/1995, entrata in vigore il 29/12/1995.
  - b) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 - "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 280 del 1/12/1997, entrato in vigore il 31/12/1997.
  - c) MINISTERO DELL'AMBIENTE, DECRETO 16 marzo 1998 - "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 76 del 1/4/1998, ed entrato in vigore il 2/4/1998.
  - d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 - "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*" - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 2 del 4/1/1999, entrato in vigore il 19/1/1999.
  - e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 - "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*" - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 127 del 1/6/2004, entrato in vigore il 16/6/2004.
  - f) DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 - "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 79 del 4/4/2017, entrato in vigore il 19/4/2017.
  - g) LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 21 - "*Norme in materia di inquinamento acustico*", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42/1999.
  - h) DDG ARPAV n. 3/2008 - "*Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico, ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26/10/1995*".

- 2) Si applica a tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, nel funzionamento diurno e/o notturno, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica, dei "valori limite differenziali di immissione" e delle condizioni di deroga eventualmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- 3) La tutela dall'inquinamento acustico nell'ambiente esterno si esercita su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali, con carattere di temporaneità.
- 4) Le presenti norme specificano la documentazione tecnica da predisporre e/o presentare ai competenti Uffici Comunali, ai fini dell'esercizio di attività o della realizzazione di nuove costruzioni.
- 5) In caso di dubbi interpretativi o di eventuali errori presenti nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica, va fatto riferimento al contenuto delle presenti norme e, comunque, a tutte le disposizioni di legge gerarchicamente superiori, anche se non espressamente richiamate.
- 6) Le attività temporanee, quali i cantieri edili, stradali e assimilabili o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, vanno autorizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in deroga ai limiti di emissione ed immissione, secondo le procedure previste al successivo TITOLO III, ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 6 della Legge n. 447/1995.
- 7) Sono escluse dalla presente disciplina le emissioni sonore prodotte all'interno degli ambienti di lavoro e delle relative aree di pertinenza, i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o all'art. 844 del Codice Civile.
- 8) Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito condominiale o della proprietà privata, laddove viga la disciplina dei Regolamenti Condominiali e/o del Codice Civile, nei casi in cui non siano lesi gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.

## **Art. 2 Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni.

- 1) Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgano le attività produttive.
- 2) Attività.

Attività produttive: tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazioni, come definite dall'art. 1, comma 1), lettera i) del DPR n. 160, del 7 settembre 2010.

Rientrano pertanto tra le attività produttive tutte quelle di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, e i pubblici esercizi.

Attività rumorosa: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o l'esecuzione di operazioni rumorose, percepibile al di fuori dell'area di pertinenza in cui si svolge, con conseguente produzione di inquinamento acustico.

Attività permanente: attività rumorosa stabilmente insediata in un'area, oppure che si svolga in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.

Attività temporanea: attività rumorosa che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata a ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

- 3) Cantieri edili, stradali o assimilabili: attività temporanee finalizzate alla realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii., legittimati dalle abilitazioni di cui al TITOLO II del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. ii. o da specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale e/o da Enti che abbiano potere giurisdizionale nell'ambito del territorio di questo Comune.

- 4) Documentazione in materia di impatto acustico.

Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA): documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica - ovvero durante il relativo iter amministrativo per l'ottenimento del titolo abilitativo - allo scopo di prevederne la compatibilità con il contesto in cui andrà a collocarsi, nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Valutazione di Impatto Acustico (VIA): documento tecnico descrittivo delle misure fonometriche e delle valutazioni effettuate su un'opera in fase d'esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA): documento tecnico richiesto in fase di progettazione di un'opera, ovvero durante il relativo iter amministrativo per l'ottenimento del titolo abilitativo, allo scopo di caratterizzare un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie o di aree attrezzate per attività suscettibili di una particolare tutela, valutandone la compatibilità con lo stato acustico esistente, nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

- 5) Fascia di pertinenza acustica stradale: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, entro la quale il DPR n. 142 del 30/3/2004 stabilisce i limiti di immissione del solo rumore del traffico veicolare.

- 6) Fascia di pertinenza acustica ferroviaria: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dalla mezzzeria dei binari esterni, entro la quale il DPR n. 459 del 18/11/1998 stabilisce i limiti di immissione del solo rumore del traffico ferroviario.
- 7) Impianti sportivi e ricreativi: gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.
- 8) Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- 9) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \cdot \log \left[ \frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove  $L_{Aeq}$  è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante  $t_1$  e termina all'istante  $t_2$ ;  $p_A(t)$  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa);  $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$  è la pressione sonora di riferimento.

- 10) Livello di emissione ( $L_E$ ): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica, da confrontare con i limiti di emissione.
- 11) Livello di rumore ambientale ( $L_A$ ): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
- a) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a  $T_M$  (tempo di misura);
- b) nel caso di limiti assoluti è riferito a  $T_R$  (tempo di riferimento).



12) Livello di rumore residuo ( $L_R$ ): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", rilevato in assenza degli effetti della specifica sorgente disturbante, misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale, escludendo eventi sonori atipici.

13) Livello di rumore corretto ( $L_C$ ): è definito dalla seguente relazione

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

Fattore correttivo ( $K_i$ ): correzione in dB introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, il cui valore è di seguito indicato:

- a) per la presenza di componenti impulsive  $K_I = 3$  dB
- b) per la presenza di componenti tonali  $K_T = 3$  dB
- c) per la presenza di componenti in bassa frequenza  $K_B = 3$  dB

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

14) Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, il lancio di fuochi d'artificio, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive e tutte quelle effettuate a qualsiasi altro titolo, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non predisposte e finalizzate allo scopo, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore.

Sono, altresì, da considerare manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività esercitate presso pubblici esercizi, quali le attività di intrattenimento o di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste similari, che siano a supporto dell'attività principale licenziata o si svolgano nell'area di pertinenza di questa, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato.

15) Opere: gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ecc.

16) Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il periodo diurno, si è in presenza di rumore a tempo parziale, qualora la rumorosità persista per un tempo totale non superiore a un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h, il valore del rumore ambientale, misurato in  $L_{eq(A)}$ , deve essere diminuito di 3 dB; se inferiore a 15 minuti, il  $L_{eq(A)}$  deve essere diminuito di 5 dB.

17) Pubblici esercizi: alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per

bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili, di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) - (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

- 18) Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici e le aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività, i siti sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, le aree territoriali edificabili già individuate dal vigente Piano degli Interventi.
- 19) Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della Legge quadro n. 447/1995.
- 20) Sorgenti sonore fisse:
- a) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore;
  - b) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
  - c) i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
  - d) i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 21) Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel comma che precede.
- 22) Tempo di riferimento ( $T_R$ ): periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
- 23) Tempo di osservazione ( $T_O$ ): periodo di tempo compreso in  $T_R$ , nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- 24) Tempo di misura ( $T_M$ ): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura ( $T_M$ ) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
- 25) Valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga a un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della Legge n. 447/1995.
- 26) Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge n. 447/1995.

**Art. 3 Limiti di rumore da verificare nei procedimenti amministrativi**

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi, nel funzionamento delle sorgenti sonore fisse e mobili va verificato il rispetto dei seguenti limiti di rumore, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 447/1995.

- 1) Valori limite di emissione: massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurati nell'ambiente esterno in prossimità della sorgente stessa, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, con riferimento al livello di emissione ( $L_E$ ).

I "valori limite di emissione" sono elencati nella Tabella B del DPCM 14/11/1997, discriminando tra le sei classi di destinazione d'uso adottate nella classificazione acustica del territorio comunale.

*Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/1997)*

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempi di riferimento</b>	
	<b>Diurno (6.00 - 22.00)</b>	<b>Notturmo (22.00 - 6.00)</b>
<i>I - aree particolarmente protette (Non prevista dal PCA del comune di Loria)</i>	45	35
<i>II - aree prevalentemente residenziali (Non prevista dal PCA del comune di Loria)</i>	50	40
<i>III - aree di tipo misto</i>	55	45
<i>IV - aree di intensa attività umana</i>	60	50
<i>V - aree prevalentemente industriali</i>	65	55
<i>VI - aree esclusivamente industriali (Non prevista dal PCA del comune di Loria)</i>	65	65

- 2) Valori limite assoluti di immissione: massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno nel funzionamento di più sorgenti sonore, misurati in prossimità dei ricettori con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale ( $L_A$ ).

I "valori limite assoluti di immissione" sono riportati nella Tabella C del DPCM 14/11/1997, discriminando tra le sei classi di destinazione d'uso adottate nella classificazione acustica del territorio comunale.

Tabella C: valori limite di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/1997)

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempi di riferimento</b>	
	<b>Diurno (6.00 - 22.00)</b>	<b>Notturmo (22.00 - 6.00)</b>
<i>I - aree particolarmente protette (Non prevista dal PCA del comune di Loria)</i>	50	40
<i>II - aree prevalentemente residenziali (Non prevista dal PCA del comune di Loria)</i>	55	45
<i>III - aree di tipo misto</i>	60	50
<i>IV - aree di intensa attività umana</i>	65	55
<i>V - aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>VI - aree esclusivamente industriali (Non prevista dal PCA del comune di Loria)</i>	70	70

- 3) Valori limite differenziali di immissione: massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente abitativo, determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale ( $L_A$ ) e quello del rumore residuo ( $L_R$ ).

Vanno verificati all'interno degli edifici, esclusi quelli in cui si svolgono attività produttive (salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si esercitano le attività produttive stesse), in ambienti destinati alla permanenza di persone o comunità e utilizzati per le diverse attività umane, sia a finestre aperte che a finestre chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

L'art. 4 del DPCM 14/11/1997 stabilisce che i "valori limite differenziali di immissione" non debbano superare i 5 dB in periodo diurno e i 3 dB in periodo notturno, indipendentemente dalla classificazione acustica del territorio comunale.

La precedente disposizione non si applica, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, nel caso in cui il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) di giorno e a 40 dB(A) di notte.

Nella condizione di finestre chiuse le suddette soglie di non applicabilità scendono a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno.

I limiti differenziali di immissione non si applicano nelle aree collocate nella classe VI dai piani comunali di classificazione acustica e inoltre alla rumorosità prodotta da:

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime,

- b) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali,
- c) servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

#### **Art. 4 Classificazione del territorio comunale**

I valori limite di emissione e i valori limite assoluti di immissione stabiliti nell'articolo che precede sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella seguente tabella.

*Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1 del DPCM 14/11/1997)*

<p><u>CLASSE I aree particolarmente protette</u>: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. (Non prevista dal Piano di Classificazione Acustica del comune di Loria.)</p>
<p><u>CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</u>: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. (Non prevista dal Piano di Classificazione Acustica del comune di Loria.)</p>
<p><u>CLASSE III aree di tipo misto</u>: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p><u>CLASSE IV aree di intensa attività umana</u>: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p><u>CLASSE V aree prevalentemente industriali</u>: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p><u>CLASSE VI aree esclusivamente industriali</u>: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. (Non prevista dal Piano di Classificazione Acustica del comune di Loria.)</p>

#### **Art. 5 Valori di attenzione**

- 1) I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti a un'ora, i valori della tabella C di cui all'art. 3 del DPCM 14/11/1997, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C di cui all'art. 3 del DPCM 14/11/1997. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
- 2) Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
- 3) I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

#### **Art. 6 Valori di qualità**

I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella seguente tabella.

*Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7 del DPCM 14/11/1997)*

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempi di riferimento</b>	
	<b>Diurno (6.00 - 22.00)</b>	<b>Notturmo (22.00 - 6.00)</b>
<i>I - aree particolarmente protette (Non prevista dal PCA del comune di Loria)</i>	47	37
<i>II - aree prevalentemente residenziali (Non prevista dal PCA del comune di Loria)</i>	52	42
<i>III - aree di tipo misto</i>	57	47
<i>IV - aree di intensa attività umana</i>	62	52
<i>V - aree prevalentemente industriali</i>	67	57
<i>VI - aree esclusivamente industriali (Non prevista dal PCA del comune di Loria)</i>	70	70

**Art. 7    *Impianti a ciclo produttivo continuo***

- 1) Il decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996 disciplina l'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo, ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.
- 2) Ai fini dell'applicazione del suddetto decreto, per "impianto a ciclo produttivo continuo" si intende:
  - a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  - b) quello il cui esercizio sia regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattrore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.
- 3) Al fine di usufruire della deroga dall'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo, ai sensi dell'art. 3 del DM 11 dicembre 1996, il gestore dell'impianto a ciclo produttivo continuo esistente deve dimostrare che:
  - a) l'attività sia pregressa alla data del 26 dicembre 1996,
  - b) l'attività rientri in almeno una delle definizioni a) e b) dell'art. 2 del DM 11 dicembre 1996,
  - c) l'attività rispetti i valori assoluti di immissione relativi alla classificazione acustica del territorio comunale,
  - d) il gestore abbia trasmesso "al competente ufficio comunale apposita certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15" che attesti il rispetto del disposto di cui all'art. 3 comma 1 dello stesso DM, così come previsto dal medesimo decreto all'art. 4, comma 5.

**Art. 8    *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare***

- 1) Il DPR n. 142 del 30/3/2004 stabilisce i limiti massimi al rumore da traffico stradale, in funzione del caso si tratti di infrastrutture esistenti oppure di nuova realizzazione, del tipo di arteria ai sensi del Codice della Strada (A, B, C, D, E oppure F secondo la classificazione dell'art. 2 del decreto Legislativo n. 285/1992), della distanza, del tipo di ricettore e del periodo di esposizione.
- 2) Le seguenti tabelle specificano i limiti di immissione imposti al rumore del traffico stradale per i vari tipi di strada, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.
- 3) Nel caso di fasce suddivise in due parti, la prima più vicina all'infrastruttura è denominata "fascia A", mentre la seconda più distante è identificata come "fascia B".

- 4) In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi di mitigazione per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del DPR n. 142/2004 sono a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio.
- 5) Nei casi di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, anche in affiancamento o sostituzione di viabilità esistenti, o dell'ampliamento in sede di strade in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del DPR n. 142/2004 sono a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio, se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo della nuova opera, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione già previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) dello stesso decreto.

*Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 1 (strade di nuova realizzazione)*

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5/11/2001)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

(\*) per le scuole vale il solo limite diurno



Comune di Loria  
Piano di Classificazione Acustica Comunale  
Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 2 (strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamento e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale	30					

(\*) per le scuole vale il solo limite diurno

**Art. 9 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario**

- 1) Il DPR n. 459 del 18/11/1998 stabilisce le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.
- 2) Le disposizioni del DPR n. 459/1998 si applicano alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti e alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti, e alle infrastrutture di nuova realizzazione.
- 3) Il suddetto decreto fissa i limiti massimi al rumore da traffico ferroviario, in funzione della distanza, del tipo di ricettore e del periodo di esposizione, differenziando tra infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione.
- 4) Le seguenti tabelle specificano i limiti di immissione imposti al rumore del traffico ferroviario per i vari tipi di infrastrutture, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica, in relazione al tipo di ricettore e al periodo di esposizione.

Tipo ricettore	Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con $v \leq 200$ km/h				Infrastrutture di nuova realizzazione con $v > 200$ km/h	
	Fascia A (100 m)		Fascia B (150 m)		Fascia unica 250 m (*)	
	giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Scuole	50	-	50	-	50	-
Altri ric. sensibili	50	40	50	40	50	40
Altri ricettori	70	60	65	55	65	55

(\*) Il corridoio di studio può essere esteso fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo

- 5) Nel caso di fasce suddivise in due parti, la prima più vicina all'infrastruttura è denominata "fascia A", mentre la seconda più distante è identificata come "fascia B".
- 6) Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 del DPR n. 459/1998 sono a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio rilasciato per aree all'interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria.
- 7) Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

**Art. 10 Competenze del Comune**

Secondo le disposizioni della Legge n. 447/1995, è di competenza del Comune:

- 1) la classificazione acustica del territorio comunale e il suo coordinamento con gli strumenti urbanistici adottati;
- 2) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie relative ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali polifunzionali, nonché di provvedimenti che abilitino alla loro utilizzazione e di quelli di autorizzazione o licenza all'esercizio di attività produttive;
- 3) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- 4) il controllo amministrativo sull'osservanza
  - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse,
  - b) della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto,
  - c) della corrispondenza della documentazione di impatto acustico alla normativa vigente;
  - d) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge quadro e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della stessa;
- 5) il rilascio di autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dallo stesso Comune;
- 6) l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico;
- 7) la facoltà di individuare, in presenza di territori con rilevante interesse paesaggistico-ambientale, livelli di esposizione al rumore più bassi di quelli stabiliti con decreto statale;
- 8) l'adozione di piani di risanamento acustico, in caso di superamento dei valori di attenzione.

**Art. 11 Qualifica professionale di Tecnico Competente in acustica ambientale**

- 1) Il D.Lgs n. 42/2017 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.
- 2) Secondo la Legge n. 447/1995, il Tecnico Competente in Acustica è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare il rispetto dei valori stabiliti dalla normativa, preparare piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
- 3) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle Regioni, provvede alla gestione e alla pubblicazione dell'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.
- 4) Ai fini del presente Regolamento la figura del "Tecnico Competente" risulta idonea a:

- a) realizzare tutti i tipi di misura, sia in ambiente esterno che in ambiente interno;
- b) valutare i limiti di legge, identificare i livelli generati da specifiche sorgenti, valutare l'incertezza di misura, scorporare e comporre distinte quote di rumorosità, effettuare elaborazioni statistiche avanzate della rumorosità misurata e utilizzare tecniche di calcolo previsionale;
- c) realizzare accertamenti strumentali relativi al collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici o dei suoi componenti;
- d) proporre interventi correttivi e di bonifica con cognizione dei rapporti costi/benefici;
- e) predisporre classificazioni acustiche correlabili con gli altri strumenti di programmazione del territorio;
- f) gestire i programmi di intervento a livello urbano e territoriale, per progettare piani di risanamento e adottare le possibilità offerte dai modelli di simulazione;
- g) redigere la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), la Valutazione di Impatto Acustico (VIA) e la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).

***Art. 12 Piano di Classificazione Acustica e coordinamento con gli strumenti urbanistici comunali***

Il Comune provvede al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel Piano di Classificazione Acustica.

## **TITOLO II     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO**

---

### **CAPO I     DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)**

#### **Art. 13   Campo di applicazione**

- 1) La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), deve essere redatta per la realizzazione o modifica sostanziale delle seguenti opere:
  - a) progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
  - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  - d) discoteche;
  - e) circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
  - f) impianti sportivi e ricreativi;
  - g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.Va inoltre presentata ai fini del rilascio di:
  - h) permessi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - i) provvedimenti che abilitino all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture citati al punto precedente;
  - j) licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- 2) Qualora vi siano state modifiche sostanziali in corso d'opera, o nella DPIA presentata all'atto della richiesta del titolo abilitativo fossero presenti motivate esclusioni nella valutazione dei parametri previsti, contestualmente alla Segnalazione Certificata di Agibilità o di altro provvedimento comunale che abiliti o autorizzi l'uso delle strutture edilizie, va presentata una DPIA aggiornata.
- 3) La DPIA va inoltrata al Settore del Comune titolare dell'istruttoria autorizzativa.
- 4) L'assenza della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, quando prevista, è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

**Art. 14 Modalità di redazione della DPIA**

- 1) La DPIA va redatta secondo i criteri indicati dal TITOLO UNO delle “Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell’articolo 8 della LQ n. 447/95” e delle “Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della LQ n. 447/1995”, documenti approvati con Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29/1/2008 e pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 92, del 7/11/2008.
- 2) L’elaborato deve permettere il confronto tra lo scenario stato di fatto (opere o attività in progetto assenti) e quello di progetto (opere o attività in progetto presenti), distinguendo la quota di rumorosità indotta dalla sola attuazione del progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore, già presenti sul territorio.
- 3) Qualora, ancora in fase progettuale, la DPIA dimostri un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione deve comprendere l’individuazione delle misure e degli interventi atti a mantenere le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la realizzazione dei quali costituisce condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all’utilizzo dell’opera e/o all’esercizio della nuova attività.
- 4) Ai fini della valutazione devono essere considerate anche le strutture edilizie contenenti ambienti abitativi, o le aree esterne attrezzate per la permanenza di persone, non ancora realizzate, ma per le quali, alla data di presentazione della DPIA, sia concluso l’iter di autorizzazione.
- 5) Le valutazioni sul rispetto dei limiti di rumore vanno riferite ad aree collocate all’esterno del confine di pertinenza dell’attività produttiva in esame o dell’opera di progetto.
- 6) La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico potrà non contenere tutte le informazioni e le analisi normalmente previste, a patto che ne venga data adeguata giustificazione tecnica.
- 7) L’Amministrazione del Comune di Loria potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie, anche al fine di evitare che sul tempo a lungo termine le nuove opere/attività possano determinare il superamento dei valori di qualità di cui all’art. 7 del DPCM 14/11/1997 e che si possa determinare un incremento dei livelli sonori nelle aree di quiete individuate ai sensi dell’art. 3 del DL n. 194/2005.
- 8) L’Amministrazione Comunale potrà inoltre richiedere l’esecuzione di rilievi fonometrici nella fase di “post operam”, allo scopo di verificare la rumorosità indotta dall’entrata in esercizio dell’impianto/infrastruttura/attività, in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, verificando le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente apportate, nelle condizioni di massima emissione sonora e di usuale operatività.
- 9) Per l’esame della DPIA e per i controlli relativi alla stessa, l’Amministrazione del Comune di Loria potrà avvalersi del supporto di ARPAV.

**Art. 15 Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005**

- 1) L'art. 4 del DPR n. 227/2011 esclude le "attività a bassa rumorosità" riportate nella seguente tabella dall'obbligo di presentare la DPIA.

*"Attività a bassa rumorosità" elencate nell'Allegato B del DPR n. 227/2011*

1. Attività alberghiera.	26. Piercing e tatuaggi.
<b>2. Attività agro-turistica.</b>	27. Laboratori veterinari.
<b>3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).</b>	28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
<b>4. Attività ricreative.</b>	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
5. Attività turistica.	30. Lavanderie e stirerie.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.	31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
<b>7. Attività culturale.</b>	32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
<b>8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.</b>	33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
<b>9. Palestre.</b>	34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
<b>10. Stabilimenti balneari.</b>	35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
11. Agenzie di viaggio.	36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
<b>12. Sale da gioco.</b>	37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
13. Attività di supporto alle imprese.	38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
14. Call center.	39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
15. Attività di intermediazione monetaria.	40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.	41. Liuteria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.	42. Laboratori di restauro artistico.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.	43. Riparazione di beni di consumo.
19. Attività di informatica – software.	44. Ottici.
20. Attività di informatica – house.	45. Fotografi.
21. Attività di informatica – internet point.	46. Grafici.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).	
23. Istituti di bellezza.	
24. Estetica.	
25. Centro massaggi e solarium.	

- 2) La possibilità di non produrre la documentazione di impatto acustico non assolve dal rispetto dei limiti normativi nell'esercizio delle attività.
- 3) L'esenzione dall'obbligo di presentare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico non si applica al caso di "ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari", attività evidenziate con colore blu nella precedente tabella, qualora nel loro esercizio si faccia uso di impianti di diffusione sonora, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

- 4) Per le Piccole Medie Imprese (PMI) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, qualora la rumorosità generata non superi i limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale e i limiti differenziali di immissione del DPCM 14/11/1997, ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, la documentazione sull'impatto acustico può essere surrogata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto della normativa acustica vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR n. 227/2011. Viceversa, l'elaborato deve essere presentato all'esame dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 16 DPIA semplificata**

- 1) A esclusione degli impianti adibiti ad attività industriale, nel caso di attività che non impieghino macchinari o impianti rumorosi, non generino rumorosità di tipo antropica, ad esempio nella movimentazione di materiali oppure nel carico-scarico merci, e non inducano aumenti di flussi di traffico, la documentazione di impatto acustico può essere redatta in forma semplificata, indicando:
- a) una descrizione dell'opera o dell'attività e del territorio interessato, specie in corrispondenza dei ricettori o delle aree più vicine;
  - b) l'indicazione dei valori limite stabiliti per l'area di progetto e di collocazione dei ricettori;
  - c) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore nell'ambiente esterno e verso gli ambienti abitativi.
- 2) Per opere soggette ad intervento edilizio per la realizzazione di unità produttive, qualora al momento della presentazione della richiesta del titolo abilitativo non siano ancora disponibili informazioni relative alle sorgenti di rumore o alle attività previste dal progetto, sarà sufficiente che la documentazione riporti:
- a) rappresentazioni planimetriche dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura, con indicati i dati informativi sul territorio, le destinazioni d'uso urbanistiche, anche delle aree limitrofe, e la posizione dei ricettori più vicini alla futura attività;
  - b) la specifica dei valori limite di rumore vigenti per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
  - c) l'indicazione dei locali previsti nel nuovo edificio e delle proprietà fonoisolanti delle strutture di facciata;
  - d) la descrizione delle aree destinate a viabilità di servizio e a parcheggio, e l'individuazione della rete stradale esistente che sarà interessata dal traffico indotto dall'attività in progetto o di prossimo insediamento.
- 3) Nei casi di cui al precedente punto, la documentazione di impatto acustico dovrà essere aggiornata, qualora intervengano modifiche sostanziali al progetto approvato, e integrata all'atto della presentazione della specifica domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, una volta disponibili, relative alle sorgenti e alle attività rumorose.



- 4) La procedura semplificata non può essere adottata in presenza di ricettori o aree collocate nella classe acustica I dal piano di classificazione acustica comunale.
- 5) Contestualmente alla presentazione della DPIA semplificata, dovranno essere indicate le scelte adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'opera nei confronti dei fabbricati o delle aree maggiormente esposte, uniformandosi ai seguenti principi generali, comunque validi.
  - a) Nella progettazione degli edifici, gli ambienti ove sia prevedibile l'utilizzo di macchinari, e le relative aperture verso l'esterno, andranno posizionati sui lati della costruzione che coinvolgono meno i ricettori.
  - b) Per le aree esterne dove siano prevedibili attività di carico scarico merci o di movimentazione mezzi, anche in relazione all'ubicazione di porte, portoni e vani adibiti a magazzino, dovranno essere previste dislocazioni tali da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori, tenuto conto anche dell'effetto della distanza e dell'attenuazione da parte di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto.
  - c) Le installazioni impiantistiche degli edifici produttivi in progetto (centrali termiche, impianti di ventilazione, unità di trattamento aria, impianti di condizionamento/refrigerazione, gruppi elettrogeni o altro) siano dislocate in posizioni tali da produrre il minore impatto acustico possibile sui ricettori.

## **CAPO II VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIA)**

### **Art. 17 Campo di applicazione**

- 1) La Valutazione di Impatto Acustico (VIA) viene richiesta, anche al di fuori del campo di applicazione dell'art. 8 della Legge Quadro n. 447/1995 per valutare le emissioni sonore di sorgenti già esistenti o di opere per le quali eventuali modifiche, ampliamenti o potenziamenti non apportino significative alterazioni alla rumorosità ambientale.
- 2) La VIA va inoltrata al Settore del Comune che la richiada o sia titolare dell'istruttoria autorizzativa.

### **Art. 18 Modalità di redazione della VIA**

- 1) La VIA va redatta secondo i criteri indicati dal TITOLO DUE delle "Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/1995", documenti approvati con Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29/1/2008 e pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 92, del 7/11/2008.
- 2) Qualora la VIA dimostri un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione deve comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a mantenere le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la realizzazione dei quali costituisce condizione necessaria all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, o al rilascio del titolo abilitativo edilizio.
- 3) Le valutazioni sul rispetto dei limiti di rumore vigenti vanno riferite ad aree collocate all'esterno del confine di pertinenza dell'attività o dell'opera in esame.
- 4) La Valutazione di Impatto Acustico potrà non contenere tutte le informazioni e le analisi normalmente previste, a patto che ne venga data adeguata giustificazione tecnica.
- 5) L'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nella fase di "post operam", allo scopo di verificare la rumorosità indotta successivamente all'esecuzione degli interventi di bonifica eventualmente necessari.
- 6) Per l'esame della VIA e per i controlli relativi alla stessa, l'Amministrazione del Comune di Loria potrà avvalersi del supporto di ARPAV.

### **CAPO III VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)**

#### **Art. 19 Campo di applicazione**

- 1) La Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA) va prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, relativamente alle seguenti tipologie di opere:
  - a) scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - b) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 447/1995, per le quali si richieda la predisposizione di una documentazione di impatto acustico.
- 2) La VPCA va inoltrata al Settore del Comune titolare dell'istruttoria autorizzativa.
- 3) L'assenza della Valutazione Previsionale di Clima Acustico, quando prevista, è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

#### **Art. 20 Modalità di redazione della VPCA**

- 1) La VPCA va redatta secondo i criteri indicati dal TITOLO TRE delle "Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/1995", documenti approvati con Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29/1/2008 e pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 92, del 7/11/2008.
- 2) Per clima acustico si intende l'insieme dei livelli sonori riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato.
- 3) Qualora la valutazione dimostri il mancato rispetto dei limiti vigenti, l'Amministrazione Comunale può:
  - a) negare il rilascio del titolo abilitativo edilizio;
  - b) prescrivere modifiche progettuali atte a evitare la presenza di ricettori in aree con rumore superiore ai limiti;
  - c) prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica, attivi o passivi, a protezione dei ricettori, in modo che presso questi ultimi i livelli sonori siano riportati al di sotto dei limiti prescritti;
  - d) concedere il titolo abilitativo edilizio e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, identificando i soggetti responsabili del risanamento e i tempi per la sua realizzazione.

**Art. 21 VPCA semplificata**

- 1) In assenza di sorgenti di rumore e nel caso di aree o edifici in progetto posti esternamente alle fasce di pertinenza acustica di infrastrutture di trasporto, o a distanza da queste ultime tali da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dalle immissioni del traffico, la valutazione previsionale del clima acustico può limitarsi a riportare le seguenti indicazioni:
  - a) una descrizione del territorio interessato e delle eventuali sorgenti di futura realizzazione, specie in corrispondenza dei ricettori o delle aree di progetto maggiormente esposte;
  - b) l'indicazione dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente per l'area di progetto e le aree limitrofe;
  - c) considerazioni, anche qualitative, che giustifichino la reale trascurabilità dei livelli di rumorosità ambientale che caratterizzano il territorio e gli ambienti abitativi indagati.
  
- 2) La procedura semplificata non può essere adottata in presenza di:
  - a) ricettori o aree collocate nella classe acustica I dal piano di classificazione acustica comunale;
  - b) ricettori residenziali o comunque soggetti a specifica tutela, quali ad esempio scuole, ospedali, case di cura, case di riposo o zone a specifica tutela ambientale, inseriti nelle fasce di pertinenza acustica di infrastrutture di trasporto.

## TITOLO III EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE

---

### CAPO I CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

#### **Art. 22 Disposizioni di carattere generale**

- 1) Lo svolgimento delle attività di cantiere definite all'art. 2, comma 3) del presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni dei seguenti artt. 23 e 24, si intende autorizzato in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997 all'atto dell'entrata in vigore del titolo abilitativo o della specifica autorizzazione a realizzare i lavori per i quali si avvia il cantiere.
- 2) Per i cantieri che non rispettino gli orari e/o i limiti stabiliti agli artt. 23 e 24, o collocati a distanza uguale o inferiore a 100 m da scuole (soltanto durante l'esercizio dell'attività scolastica), ospedali, case di cura e di riposo, o che si svolgano in prossimità di siti sensibili, è facoltà del Comune richiedere la produzione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, comprendente anche una descrizione delle misure di mitigazione che si intendano porre in atto nel corso dell'attività e un cronoprogramma dei lavori.
- 3) All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
- 4) Dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, finalizzati a minimizzare l'impatto acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.
- 5) In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- 6) I cantieri avviati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, sono derogati automaticamente dal rispetto dei limiti di rumorosità e delle disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 23 Orari**

- 1) Nei cantieri edili o assimilabili, in prossimità o all'interno delle zone abitate, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, qualora determini il superamento dei limiti del DPCM 14/11/1997, è consentita in

deroga nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

- 2) Nei cantieri stradali o assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, compresi quelli per la manutenzione del verde pubblico, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, qualora determini il superamento dei limiti del DPCM 14/11/1997, è consentita in deroga nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
- 3) Le attività di cui ai punti 1) e 2) che precedono possono essere prolungate eccezionalmente oltre gli orari definiti e comunque non oltre le ore 21.00, qualora sia necessario completare lavorazioni già iniziate e da non interrompere.
- 4) Lavorazioni rumorose in periodo notturno sono autorizzate solo ed esclusivamente per esigenze connesse a sicurezza, mobilità e/o viabilità.

#### **Art. 24 Limiti massimi**

- 1) Nell'esercizio dei cantieri edili, stradali e assimilabili, in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997, non possono essere superati i seguenti limiti assoluti di immissione, riferiti a un tempo di misura di 30 minuti, da rilevare in facciata a edifici contenenti ambienti abitativi.

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Limiti assoluti di immissione</b>
<i>Classe III, IV</i>	<i>70</i>
<i>Classe V</i>	<i>75</i>

- 2) Nel caso di lavori edili all'interno di edifici in cui siano presenti ricettori, deve essere rispettato un limite assoluto di immissione pari a 65 dB(A), riferito a un tempo di misura di 30 minuti, da rilevare a finestre chiuse, all'interno degli ambienti abitativi disturbati non pertinenti al cantiere.
- 3) In entrambi i casi previsti ai punti 1) e 2) che precedono, non si applicano i limiti di emissione e i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

#### **Art. 25 Attività di escavazione e/o trattamento di inerti**

- 1) Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ammasso di risorse minerali, o lo sfruttamento di cave.
- 2) Il provvedimento autorizzativo, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

**Art. 26 Richiesta di autorizzazione in deroga**

- 1) Le attività di cui all'art. 25 che precede e i cantieri che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non rispettino gli orari e/o i limiti stabiliti agli artt. 23 e 24, possono svolgersi previa presentazione di specifica domanda di deroga, mediante portale SUAP comunale.
- 2) La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 3) L'Amministrazione Comunale, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, e sentito eventualmente il parere di ARPAV, rilascia (o eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga, indicando i limiti di rumore da rispettare, le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e il tempo di validità della deroga.
- 4) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la produzione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, comprendente anche una descrizione delle misure di mitigazione che si intendano porre in atto nel corso dell'attività e un cronoprogramma dei lavori.
- 5) La stessa Amministrazione può richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nel corso dell'attività, allo scopo di verificare la rumorosità emessa in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, verificando le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente previste o richieste, nelle condizioni di massima emissione sonora e di usuale operatività.
- 6) Copia dell'autorizzazione va conservata sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
- 7) Fatta eccezione per i casi di cui al comma 1) che precede, le attività che richiedano l'impiego di macchine/apparecchiature rumorose per un tempo non superiore a 6 ore, distribuite entro non più di 2 giorni lavorativi, sono esentate dalla procedura di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica.

## **CAPO II    MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**

### **Art. 27    Disposizioni di carattere generale**

- 1) Tutte le manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui all'art. 2, comma 14) del presente Regolamento, che si svolgano in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- 2) Le attività temporanee, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, organizzati dal Comune di Loria e/o dalle parrocchie e/o dalle associazioni registrate all'albo del Comune, all'interno di aree ed edifici in proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale e/o degli ambiti individuati in cartografia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera "a", della Legge n. 447/1995, si intendono autorizzati in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997 all'atto dell'emanazione del titolo abilitativo, secondo le disposizioni impartite all'interno di quest'ultimo, le quali, a discrezione dell'Amministrazione, potranno essere integrate da una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.
- 3) Tutte le altre manifestazioni temporanee, comprese quelle organizzate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata o che si svolgano nell'area di pertinenza di questa, sono autorizzate in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997 previa richiesta motivata sottoscritta dal richiedente avente titolo, da presentare all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, mediante portale SUAP comunale.
- 4) Le manifestazioni citate al comma che precede possono essere rilasciate per più giorni, anche non consecutivi.
- 5) Durante gli eventi di cui al presente articolo, devono essere evitati, per quanto possibile, tutti i rumori inutili e non necessari all'evento, la produzione di schiamazzi e il disturbo dei partecipanti, anche ad evento concluso, e deve essere regolamentato l'afflusso e il deflusso delle persone. Gli impianti di amplificazione acustica devono essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri ricettori esposti, evitando per quanto possibile un orientamento diretto delle sorgenti di rumore.

### **Art. 28    Orari**

- 1) Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore con livelli acustici superiori ai limiti del DPCM 14/11/1997 è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00 (il venerdì, il sabato e i prefestivi fino alle ore 24.00), previa presentazione di apposita richiesta di deroga.
- 2) L'Amministrazione Comunale può permettere eccezioni agli orari definiti nel presente articolo, a seguito di richiesta motivata degli interessati.
- 3) Eventuali deroghe oltre le ore 24.00 possono essere rilasciate solo per eventi straordinari di interesse pubblico.



**Art. 29 Limiti massimi**

- 1) In deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non possono essere superati i seguenti limiti assoluti di immissione, riferiti a un tempo di misura di 30 minuti, da rilevare in facciata a edifici contenenti ambienti abitativi.

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Limiti assoluti di immissione</b>
Classe III, IV	70
Classe V	75

- 2) Nel caso di manifestazioni organizzate all'interno di edifici in cui siano presenti ricettori, negli ambienti abitativi disturbati non pertinenti l'evento deve essere rispettato un limite assoluto di immissione pari a 65 dB(A), nel corso del periodo diurno, ed a 55 dB(A) dalle ore 22.00 in poi.

I suddetti limiti sono riferiti a un tempo di misura di 30 minuti, da rilevare a finestre chiuse.

- 3) Non si applicano i limiti di emissione e i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 4) L'Amministrazione Comunale può concedere deroga ai limiti definiti nel presente articolo, a seguito di richiesta motivata degli interessati.
- 5) All'interno delle aree accessibili al pubblico, sia al chiuso che all'aperto, vanno altresì rispettati i limiti stabiliti dal DPCM n. 215/1999 e ss. mm. ii., posti a tutela della salute dei frequentatori.

**Art. 30 Richiesta di autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni temporanee di iniziativa privata, in luogo pubblico o aperto al pubblico**

- 1) Per le manifestazioni temporanee di iniziativa privata, comprese quelle organizzate presso pubblici esercizi, che si svolgano all'esterno di aree ed edifici in proprietà o in uso del Comune di Loria, nonché degli ambiti individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera "a", della Legge n. 447/1995, qualora si ricada in entrambe le seguenti condizioni,
- a) lo svolgimento avvenga entro una distanza di 100 m da scuole (soltanto durante l'esercizio dell'attività scolastica), ospedali, case di cura o di riposo,
- b) si preveda il superamento degli orari e/o dei limiti massimi stabiliti dagli artt. 28 e 29 del presente Regolamento, il rilascio della deroga è subordinato alla presentazione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, comprendente una descrizione delle misure di mitigazione acustica che si intendano porre in atto nel corso della manifestazione.
- 2) Nei casi esclusi dal precedente comma 1), ai fini dell'autorizzazione è facoltà dell'Amministrazione richiedere la produzione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.

- 3) Il Comune, valutate le motivazioni e sentito eventualmente il parere di ARPAV, rilascia (o eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga, indicando i limiti di rumore da rispettare, le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e il tempo di validità della deroga.
- 4) L'Amministrazione può richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nel corso dell'evento, allo scopo di verificare la rumorosità emessa in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, verificando le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente previste o richieste, nelle condizioni di massima emissione sonora.
- 5) Copia dell'autorizzazione deve essere custodita presso la sede della manifestazione, per essere eventualmente esibita agli organi di controllo.
- 6) Una singola richiesta di deroga può essere usata ai fini dell'organizzazione di più eventi, che abbiano luogo nel medesimo sito, durante un periodo massimo di 60 giorni. Nei restanti casi, l'istanza non è ripetibile e va rinnovata di volta in volta.

#### **Art. 31 Esenzioni**

- 1) I seguenti eventi sono esentati dalle procedure di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica:
  - a) i comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e le manifestazioni di beneficenza, qualora di durata non superiore a 4 ore, che si svolgano in periodo diurno non oltre le ore 20,00 e non usufruiscano di supporti musicali;
  - b) le processioni religiose di qualsiasi professione;
  - c) le manifestazioni itineranti di bande e gruppi musicali;
  - d) le sfilate di carri allegorici;
  - e) le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili;
  - f) le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbystici o similari da utilizzare all'aperto, qualora funzionanti dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
  - g) L'utilizzo di campane od orologi campanari o di altri apparecchi di diffusione del suono collocati presso luoghi di culto, utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso.

#### **Art. 32 Attività sportive svolte presso impianti fissi**

- 1) Le attività sportive svolte presso "aree per attrezzature di interesse comune" e "attrezzature a parco, per il gioco e lo sport", come censite nella cartografia del vigente Piano degli Interventi, sono esentate dalle procedure di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) si svolgano tra le 8.00 del mattino e le 23.00 della sera,
  - b) al confine dell'area di pertinenza dell'impianto non sia superato il limite assoluto di immissione di 70 dB(A), riferito a un tempo di misura di 30 minuti.
- 2) Alle attività sportive di cui al comma 1) non si applicano i limiti di emissione e i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 3) L'impianto sportivo comprende le infrastrutture sportive, i luoghi accessibili al pubblico e le eventuali aree di servizio.

## **TITOLO IV    ULTERIORI PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ**

---

### **Art. 33    Norme comportamentali di carattere generale**

Sia di giorno che di notte, nelle piazze e nelle vie pubbliche, nei mercati, nelle aree esterne alle attività commerciali, nei parchi e in altri luoghi pubblici è vietato emettere grida, schiamazzi e canti oltre la normale tollerabilità.

### **Art. 34    Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo**

- 1) I luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto, nell'esercizio dell'attività sono tenuti al rispetto del DPCM n. 215/1999 e ss. mm. ii., oltre che dei limiti del DPCM 14/11/1997 e delle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) In caso di subingresso, in assenza di modifiche alla struttura o alle modalità di gestione, la documentazione di impatto acustico non deve essere presentata, se già depositata dall'esercizio precedente e l'istruttoria si sia conclusa positivamente.

### **Art. 35    Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande**

- 1) Fatte salve le misure per il rispetto dei valori limite di emissione e immissione acustica e differenziali, il titolare del pubblico esercizio o del circolo privato deve adottare adeguate modalità di gestione dell'attività, tali da non creare disturbo a terzi, facendosi carico di tutte le misure idonee a evitare che gli avventori del locale tengano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, sia nel locale che nelle immediate vicinanze della pertinenza esterna.
- 2) Nei pubblici esercizi e nei circoli privati la riproduzione sonora di brani musicali e/o l'amplificazione della voce mediante apparecchiature elettroniche è consentita fino alle ore 23.00 (il venerdì, il sabato e i prefestivi fino alle ore 24.00).

### **Art. 36    Macchine da giardino**

- 1) L'utilizzo di macchine da giardinaggio all'interno di aree pertinenziali di edifici, tale da costituire attività rumorosa, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00,

- 2) Le macchine e le attrezzature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da minimizzare il rumore nelle aree adiacenti, conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale di macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

**Art. 37 *Macchinari per attività agricole temporanee o stagionali***

Le attività agricole a carattere temporaneo o stagionale devono essere svolte con macchinari che rispettino le norme tecniche di omologazione di prodotto.

**Art. 38 *Pubblicità fonica***

- 1) L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito all'esterno delle aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica Comunale, nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.
- 2) Fatte salve diverse disposizioni gerarchicamente superiori, fuori dai centri abitati la pubblicità fonica è autorizzata dall'ente proprietario della strada, dentro i centri abitati dall'Amministrazione Comunale.
- 3) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente.

**Art. 39 *Emissioni sonore prodotte dai veicoli***

- 1) Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e da altri atti connessi con la circolazione stessa.
- 2) Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
- 3) Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dall'art. 350 del DPR n. 495/1992 - "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*".
- 4) I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente.
- 5) Rientrano tra le competenze dell'Amministrazione Comunale il controllo e il rilievo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli.

**Art. 40 Dispositivi sonori di allarme**

- 1) I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc., devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore, che ne limiti il funzionamento a un massimo di 10 (dieci) minuti primi.
- 2) Le emissioni sonore generate non devono essere confondibili con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o dei corpi di polizia.

**Art. 41 Impianti tecnologici**

L'installazione degli impianti tecnologici, all'interno e all'esterno degli edifici, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, prevedendo adeguati supporti e ancoraggi antivibranti, in modo da non generare rumori e vibrazioni oltre i valori consentiti, arrecando danno o molestia.

**Art. 42 Cannoni a onde d'urto per la difesa antigrandine**

- 1) L'uso dei cannoni a onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati.
  - a) Fascia oraria: divieto di impiego dalle ore 23.00 alle 6.00, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile e incombente il rischio di caduta della grandine.
  - b) Ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 m da abitazioni, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio.
- 2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione di cannoni a onde d'urto per la difesa antigrandine deve essere presentata una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), previa acquisizione del relativo parere ARPAV.

**Art. 43 Fuochi d'artificio**

L'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli è autorizzabile in deroga ai vigenti limiti di rumorosità, secondo le disposizioni stabilite al TITOLO III, CAPO II, del presente Regolamento.

**Art. 44 Attività motoristiche**

Le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive, aviosuperfici, luoghi in cui si svolgano attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, sono disciplinate dal DPR n. 304 del 3 aprile 2001.

## **TITOLO V    CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

---

### **Art. 45    Controlli**

- 1) Il Comune di Loria esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
  - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
  - b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, della Legge n. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
  - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 447/1995;
  - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge n. 447/1995;
  - e) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge quadro e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della stessa.
- 2) Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale dell'ARPAV.
- 3) Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e quello di ARPAV, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscano fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

### **Art. 46    Sanzioni amministrative**

- 1) Spetta al Comune l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della Legge n. 447/1995 e di quelle previste dall'art. 8, comma 3, della Legge Regionale n. 21/1999.
- 2) Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo previsto per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

- 3) Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma che precede.
- 4) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le trasgressioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa stabilita in misura fissa pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
- 5) Per tutti gli articoli del presente Regolamento, nel caso venga reiterata allo stesso contravventore la stessa infrazione, entro un periodo temporale di 12 mesi, la sanzione amministrativa conseguente sarà comminata in misura doppia rispetto a quanto stabilito.



## TITOLO VI ENTRATA IN VIGORE

---

**Art. 47 Norme transitorie e finali**

- 1) Sono abrogate tutte le disposizioni impartite da Piani, Atti, Regolamenti e Ordinanze Comunali in contrasto con il presente Regolamento, precedenti l'entrata in vigore dello stesso.
- 2) Il Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Loria entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della Delibera di approvazione.